



# Comune di Poggio Mirteto

Provincia di Rieti

Prot. n. 11837 del 10-09-2014  
ORDINANZA N° 36

## II SINDACO

### DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

**CONSIDERATO** che su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) tramite il sistema cosiddetto "porta a porta", affidato dall'Unione dei Comuni della Bassa Sabina alla Ditta Gea s.r.l.;

**TENUTO CONTO** che le modalità ed i tempi di prelievo delle varie frazioni di RSU, sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito web [www.comune.poggiomirteto.ri.it](http://www.comune.poggiomirteto.ri.it);

**ATTESO** che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

**VISTO** il continuo ripetersi di deposito incontrollato di rifiuti osservato su tutto il territorio comunale con presenza di sacchi e buste di ogni tipo, provocando l'indecorsa immagine dell'ambiente cittadino e possibili spiacevoli inconvenienti di tipo igienico-sanitario;

**VISTO** che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di discariche abusive e che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare sfalci e potature oltre ad altri rifiuti;

**RITENUTO** opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

**ATTESO** l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali;

**RICHIAMATO** altresì il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che agli artt. 192, 255 e 256 dispone i divieti e prevede le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

**VISTO** il Regolamento di Igiene Urbana approvata con delibera di Consiglio dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina n. 1 del 05 maggio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e ssmmii;

### ORDINA

1. Ai sensi dell'art. 54 - comma 2 - del D.lgs. 267/2000 il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate nei calendari o reperibili sul sito web del comune di Poggio Mirteto <http://www.comune.poggiomirteto.ri.it>;

2. Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, lungo le pertinenze stradali o negli spazi pubblici;

3. Il divieto di abbandonare potature e sfalci lungo le pertinenze stradali e sul suolo;

4. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei, nonché a tutte le società e attività che effettuino la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, sia pericolosi che non.

### AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 euro a 620,00 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;

- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00 (Euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

- di porre a carico del soggetto che ha abbandonato i rifiuti, qualora individuato, i costi relativi alla bonifica ed al ripristino dei luoghi;

Il personale delle Forze dell'Ordine, del Comando di Polizia Locale è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

**Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.**

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata, mezzo PEC, a:

- o Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina
- o Compagnia Stazione Carabinieri di Poggio Mirteto;
- o Stazione Corpo Forestale dello Stato di Poggio Mirteto;
- o Brigata Guardia di Finanza di Poggio Mirteto;
- o Presidente Unione di Comuni della Bassa Sabina;
- o Prefettura di Rieti.



Il Sindaco  
Dott. Giancarlo Micarelli